



Lussemburgo, 2 giugno 2016

Sentenza nelle cause riunite T-426/10 Moreda-Riviere Trefilerías, SA / Commissione, T-427/10 Trefilerías Quijano, SA / Commissione, T-428/10 Trenzas y Cables de Acero PSC, SL / Commissione e T-429/10 Global Steel Wire, SA / Commissione, nonché T-438/12 Global Steel Wire, SA / Commissione, T-439/12 Trefilerías Quijano, SA / Commissione, T-440/12 Moreda-Riviere Trefilerías, SA / Commissione e T-441/12 Trenzas y Cables de Acero PSC, SL / Commissione

Stampa e Informazione

Il Tribunale respinge i ricorsi di quattro società spagnole che hanno partecipato all'intesa sul mercato europeo dell'acciaio per precompresso

Con decisione del 30 giugno 2010¹, la Commissione ha sanzionato un'intesa cui avevano partecipato fornitori di acciaio per precompresso tra gli anni 80/90 e 2002.

L'acciaio per precompresso, che può assumere la forma di fili e trefoli metallici, di acciaio per calcestruzzo precompresso o post-tensione, è utilizzato, in particolare, per la realizzazione di ponti, balconi, pali di fondazione o tubature ed è principalmente usato nell'ingegneria industriale e sotterranea.

Le prime riunioni paneuropee dell'intesa si sono tenute a Zurigo, in Svizzera, da cui il nome di «Club di Zurigo». L'ultima riunione documentata del club di Zurigo ha avuto luogo il 9 gennaio 1996. Tuttavia, al fine di superare la crisi di tale club, gli ex partecipanti hanno anche continuato a riunirsi regolarmente tra il mese di gennaio del 1996 e il mese di maggio del 1997 («periodo transitorio»). Nel maggio del 1997 essi sono definitivamente giunti a un accordo paneuropeo riveduto, denominato «club Europa».

Esistevano, inoltre, due diramazioni a livello regionale, una in Italia («Club Italia») e l'altra in Spagna e in Portogallo («Club España»). Le varie diramazioni erano legate tra loro da competenze territoriali sovrapposte e da membri e finalità in comune. Le imprese di cui trattasi s'incontravano solitamente a margine di riunioni commerciali ufficiali in alberghi di tutta Europa.

L'intesa consisteva in operazioni di fissazione di quote, ripartizione di clienti, fissazione dei prezzi e scambio d'informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti, a livello sia europeo (club di Zurigo/club Europa) sia nazionale e regionale (club Italia/club España). Pertanto, la Commissione ha ritenuto che le 18 imprese considerate avessero commesso un'infrazione unica e continuata al diritto dell'Unione (divieto di intese a livello dell'Unione).

Tra il 2010 e il 2014, sono stati proposti 28 ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nell'ambito dell'intesa. In sostanza, le società interessate chiedevano una riduzione delle ammende loro inflitte. Il 15 luglio 2015, il Tribunale si è pronunciato su 12 dei suddetti 28 ricorsi².

¹ Decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso) («decisione iniziale»).

² Per maggiori dettagli, v. [comunicato stampa n. 83/15](#). Dinanzi alla Corte sono state proposte varie impugnazioni avverso talune di dette sentenze. Così, la sentenza nelle cause riunite [T-389/10 e T-419/10](#), *SLM/Commissione e Ori Martin/Commissione*, è stata oggetto di due impugnazioni, vale a dire (i) la causa [C-505/15 P](#), *SLM/Commissione*, e (ii) la causa [C-522/15 P](#), *Commissione/SLM e Ori Martin*, cancellata dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte del 18 dicembre 2015; inoltre, le sentenze nelle cause [T-393/10](#), [T-398/10](#), [T-422/10](#), e [T-436/10](#) sono state, rispettivamente, oggetto di impugnazioni nelle cause [C-523/15 P](#), *Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione*, [C-](#)

Al fine di correggere errori di calcolo, taluni dei quali erano stati evidenziati dai ricorsi proposti, la Commissione, in corso di causa, ha modificato la sua decisione una prima volta il 30 settembre 2010³, il che ha avuto l'effetto di ridurre differenti ammende tra quelle inflitte nella decisione iniziale.

La Commissione, pur ritenendo di non essere incorsa in alcun errore nella decisione iniziale come modificata, ha rettificato tale decisione una seconda volta in corso di causa, il 4 aprile 2011⁴.

La Moreda-Riviere Trefilerías (MRT), la Trefilerías Quijano (TQ), la Trenzas y Cables de Acero PSC (Tyкса PSC) e la Global Steel Wire (GSW) sono quattro società appartenenti al gruppo spagnolo Celsa. Tale gruppo ha partecipato all'intesa, poiché, secondo la Commissione, le quattro società costituivano un'unica entità economica. A seguito della decisione iniziale, tali società hanno considerato di non essere in grado di pagare le ammende loro inflitte (in totale EUR 54 389 000 per le quattro società del gruppo) senza compromettere la loro redditività. Esse hanno presentato alla Commissione una domanda diretta ad ottenere una nuova stima della loro capacità contributiva e hanno chiesto nuovamente una riduzione dell'importo delle ammende (cosa che avevano già fatto nel mese di febbraio del 2009, durante il procedimento amministrativo, facendo valere un'incapacità di pagamento). Tale nuova domanda è stata respinta con una lettera del direttore generale della DG «concorrenza» della Commissione (il «direttore generale») del 25 luglio 2012.

La MRT, la TQ, la Tyкса PSC e la GSW hanno proposto ricorsi, da un lato, contro la decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica (cause da T-426/10 a T-429/10, «prima serie di cause») e, dall'altro, avverso la lettera del 25 luglio 2012 (cause da T-438/12 a T-441/12, «terza serie di cause») ⁵.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge gli otto ricorsi presentati dalle quattro società.

Le società contestano, in sostanza, la loro appartenenza a un'unità economica nonché la loro responsabilità.

Il Tribunale menziona, anzitutto, l'esistenza di **vari indizi che attestano la loro integrazione economica**, sufficienti a rendere plausibili le affermazioni della Commissione secondo cui tali società costituivano un'unica entità economica: **(i) durante tutto il periodo dell'infrazione le quattro società erano unite da stretti e stabili legami strutturali; (ii) l'argomento in base al quale esse avrebbero adottato un comportamento autonomo sul mercato non è sufficientemente suffragato; (iii) esse sono state percepite dagli altri membri dell'intesa come un solo concorrente, (iv) avevano personale in comune e (v) la ripartizione dei compiti tra di esse nonché l'evoluzione di tale ripartizione dimostrano una strategia coerente di ottimizzazione delle risorse di produzione e di vendita di acciaio per precompresso.**

[510/15 P](#), *Fapricela/Commissione*, [C-519/15 P](#), *Trafilerie Meridionali/Commissione*, e [C-514/15 P](#), *HIT Groep/Commissione*.

³ Decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010 («prima decisione di modifica»).

⁴ Decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011 («seconda decisione di modifica»). La Commissione ha ridotto sostanzialmente le ammende inflitte, da un lato, alle imprese ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France e, dall'altro, alla SLM e alla Ori Martin. A seguito di detta seconda modifica, la ArcelorMittal Wire France (causa [T-385/10](#)) e la ArcelorMittal España (causa [T-426/10](#)) hanno rinunciato ai loro ricorsi. (CP n. 83/15).

⁵ I ricorsi nelle cause [T-575/10](#), [T-576/10](#), [T-577/10](#) e [T-578/10](#), proposti dalla Moreda-Riviere Trefilerías, dalla Trefilerías Quijano, dalla Trenzas y Cables de Acero e dalla Global Steel Wire (queste ultime hanno altresì proposto i ricorsi oggetto della sentenza in data odierna), erano diretti contro la prima decisione di modifica («seconda serie di cause»). Con ordinanze del 25 novembre 2014, la seconda serie di cause nonché le conclusioni identiche presentate dalle società summenzionate nella prima serie di cause sono state respinte dal Tribunale in quanto manifestamente irricevibili (ordinanze del 25 novembre 2014, *Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione*, [T-426/10](#) e [T-575/10](#), *Trefilerías Quijano/Commissione*, [T-427/10](#) e [T-576/10](#), *Trenzas y Cables de Acero/Commissione*, [T-428/10](#) e [T-577/10](#), e *Global Steel Wire/Commissione*, [T-429/10](#) e [T-578/10](#)). Le impugnazioni proposte da dette società contro le ordinanze del 25 novembre 2014 sono state respinte dalla Corte in quanto manifestamente infondate (ordinanza del 17 dicembre 2015, *Moreda-Riviere Trefilerías e a./Commissione*, [da C-53/15 P a C-56/15 P](#)).

Il Tribunale, poi, dichiara che la Commissione non è incorsa in alcun errore nell'attribuzione della responsabilità alle società. Esso conferma, così, l'unicità dell'infrazione, costituita da più elementi, così come la sua continuità. Al riguardo, esso disattende le affermazioni secondo cui, da un lato, i fatti commessi nel periodo anteriore al 12 maggio 1997 sarebbero prescritti e, dall'altro, l'intesa si sarebbe interrotta durante il periodo transitorio.

Per quanto concerne i motivi diretti alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle società, il Tribunale rileva che la **Commissione non ha violato il principio d'irretroattività della legge penale, applicando gli orientamenti del 2006 ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda da infliggere alle società del gruppo Celsa per un'infrazione commessa prima della loro adozione**, dato che il nuovo metodo di calcolo che detti orientamenti comportano era ragionevolmente prevedibile, all'epoca in cui è stata commessa l'infrazione, per imprese come le quattro società di cui trattasi. Inoltre, **considerata la notevole complessità della causa, il Tribunale ritiene che, nonostante la particolare lunghezza della prima fase del procedimento amministrativo, la sua durata non debba essere qualificata come eccessiva.**

Riguardo alla valutazione della capacità contributiva delle società, **il Tribunale rileva, al pari della Commissione nella decisione iniziale, che le società avevano i mezzi, se non per versare immediatamente la totalità delle ammende inflitte, quantomeno per ottenere i finanziamenti o le garanzie necessarie. Il Tribunale sottolinea che la Commissione era altresì autorizzata a considerare che la situazione finanziaria degli azionisti del gruppo consentiva alle società di far fronte al pagamento di un'ammenda di EUR 54,4 milioni di euro**, che non rappresentava un onere insostenibile per il gruppo Celsa.

Il Tribunale, infine, esamina la terza serie di cause, avente ad oggetto la lettera del 25 luglio 2012. In tale lettera, il direttore generale respingeva le domande delle società ricorrenti dirette a una nuova stima della loro capacità contributiva, ritenendo che la situazione finanziaria di tali società fosse migliorata rispetto ai dati di cui la Commissione disponeva quando ha adottato la decisione iniziale. Il direttore generale ha quindi considerato che il gruppo disponeva di risorse sufficienti per far fronte al pagamento dell'ammenda, la quale rappresentava meno del 2 % del totale dei debiti bancari rinegoziati per un importo di tre miliardi di euro. La direzione generale ha anche menzionato la possibilità che gli azionisti delle società contribuissero al pagamento dell'ammenda. Il Tribunale dichiara che **i fatti dedotti dalle società nelle loro domande non erano idonei a modificare in modo sostanziale la valutazione effettuata nella decisione iniziale sulla loro capacità contributiva.** Peraltro, **la lettera del 25 luglio 2012 non presenta carattere decisionale** e i ricorsi che costituiscono la terza serie di cause sono respinti in quanto irricevibili.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) delle sentenze è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575